

Determinazione n. 28/2006**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 16 maggio 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1974 con il quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2002 al 2004, nonché le annesse relazioni degli Organi di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore cons. avv. Egidio Alagna e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2002 al 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2002 al 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Egidio Alagna

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe David

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE RELATIVA AL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO
(ENPACL), PER GLI ESERCIZI DAL 2002 AL 2004*

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Ordinamento. - 3. Gli organi. - 4. Il personale. - 5. Compensi professionali e di lavoro autonomo. - 6. La gestione previdenziale. - 7. La gestione patrimoniale. - 8. I bilanci. - 9. La situazione patrimoniale. - 10. Il conto economico. - 11. Il bilancio tecnico. - 12. Conclusioni

PAGINA BIANCA

1) Premessa

La gestione dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro – E.N.P.A.C.L. – ha formato oggetto di referti al Parlamento fino all'esercizio 2001.¹

Con la presente relazione si riferisce, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente per gli esercizi dal 2002 al 2004.

L'Ente, trasformato in persona giuridica privata, nella specie della associazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli previsti dal D.Lgs. 509/1994 in ragione della natura pubblica dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza.

¹ Il precedente referto, relativo agli esercizi 1997-2001, è in Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XIV Legislatura, Doc.XV n.147.

2) Ordinamento

Nei precedenti referti si è specificatamente relazionato sulla trasformazione dell'Enpacl in associazione di diritto privato, deliberata dall'Assemblea dei Delegati il 30 novembre 1994 in uno con l'adozione dello Statuto e del Regolamento di attuazione. All'originario testo dello Statuto sono state successivamente apportate numerose modifiche, deliberate (in via definitiva ed in conformità alle indicazioni dei Ministeri vigilanti) in data 28 novembre 2002 dall'Assemblea dei delegati ed approvate con Decreto interministeriale del 24 luglio 2003 e successivamente, l'11 settembre 2003 il Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia ha approvato il nuovo Regolamento di attuazione dello Statuto.

Le principali innovazioni introdotte nella normativa statutaria e regolamentare sono le seguenti:

Sospensione dell'iscrizione (art. 8, comma 3, dello Statuto)

La sospensione, da parte del Consiglio competente, superiore a due mesi, implica la sospensione dell'iscrizione all'ENPACL e del versamento del relativo contributo soggettivo.

La norma rappresenta una novità rispetto alla precedente normativa. La sospensione, comminata dal Consiglio provinciale, infatti, ha l'effetto di ritardare la maturazione dei requisiti di iscrizione e contribuzione previsti per l'accesso al pensionamento.

Contributo soggettivo: riduzione alla metà per chi ha meno di 35 anni di età (art. 40, comma 3, del Regolamento)

Il contributo soggettivo, a domanda, è ridotto alla metà per l'anno o frazione di anno di iscrizione e per i tre anni solari successivi, per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ente e che non hanno ancora compiuto i trentacinque anni di età.

A differenza della normativa precedente, che attribuiva d'ufficio la riduzione contributiva agli infratrentenni, la nuova prevede che coloro i quali hanno un'età inferiore ai 35 anni hanno facoltà di pagare il contributo soggettivo in misura ridotta, per un periodo massimo di 48 mesi. Il pagamento dei contributi soggettivi in misura

ridotta comporta una corrispondente riduzione della misura della pensione in relazione agli anni per i quali è stato versato il contributo ridotto, tuttavia le quote di contributo non versate potranno essere riscattate successivamente entro il 55° anno di età.

Contributo soggettivo: riduzione per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (art. 40, comma 4, del Regolamento)

Il contributo soggettivo è ridotto alla metà, dal mese successivo alla domanda, per coloro che siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

La riduzione contributiva era già prevista nel precedente testo normativo e doveva essere richiesta entro 30 giorni dalla data di iscrizione ad altra forma di assicurazione obbligatoria: la novità è da ricercarsi nella facoltà riconosciuta agli interessati di presentare la relativa domanda in qualunque momento. Anche in questo caso viene introdotta una norma che garantisce una maggiore libertà di scelta ai professionisti, soprattutto all'inizio dell'attività lavorativa.

Contributo soggettivo: facoltà di riscatto (art. 40, comma 5, del Regolamento)

L'iscritto che ha fruito della riduzione contributiva (per età ovvero per contemporanea iscrizione ad altra assicurazione obbligatoria) può riscattare le quote di contributo pagate in misura ridotta. Tale facoltà deve essere esercitata, solo una volta, prima del compimento del 55° anno di età. Per ciascun anno, il riscatto è pari al 50 per cento dell'importo del contributo soggettivo in vigore al momento della domanda.

La facoltà di riscattare, tutte o parte delle annualità contributive versate in misura ridotta, rappresenta una delle novità più rilevanti introdotte, in quanto non soltanto riguarda un considerevole numero di professionisti, ma anche perché consente di ottenere la liquidazione della pensione in misura intera, pur avendo versato, spesso agli inizi dell'attività professionale, il contributo ridotto. Il riscatto deve essere richiesto prima dei 55 anni di età e ha un costo pari alla metà del contributo soggettivo vigente nell'anno in cui viene presentata la domanda.

Riscatto praticantato, titolo di studio, servizio militare (art.40, commi 6, 7 e 8 del Regolamento)

La norma prevede la possibilità di riscattare:

- a. il praticantato, per un periodo non superiore ad un biennio. La facoltà deve essere esercitata prima del compimento del 55° anno di età;
- b. il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro;
- c. il periodo del servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di 2 anni.

I periodi riscattati non devono essere coincidenti con altri periodi comunque considerati nell'anzianità assicurativa posseduta presso l'ENPACL o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Le frazioni di periodo inferiori all'anno, purché superiori a sei mesi, rilevano come anno intero.

Detti riscatti consentono di incrementare l'anzianità contributiva totale di un numero di anni pari alle annualità riscattate. Il costo di ciascun riscatto è pari all'importo della riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare. In sintesi, il costo del riscatto è dato dalla differenza tra la teorica pensione alla quale si avrebbe diritto senza i riscatti e quella teorica maturata dopo l'operazione di riscatto: la differenza deve essere moltiplicata per un coefficiente che dipende, tra l'altro, dall'età del richiedente, sulla base del principio secondo cui più si è giovani e meno si paga. L'onere di riscatto può essere versato in un numero di rate pari alla metà del periodo riscattato: ad esempio, l'onere per il riscatto di un corso legale di laurea di 4 anni può essere rateizzato per un periodo massimo di 24 mesi. Le somme versate a titolo di riscatto sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti leggi.

Contribuzione volontaria (art. 40, comma 9, del Regolamento)

Coloro che sono stati iscritti e possano far valere dieci anni di contribuzione, anche non continuativa, ovvero tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria.

Anche la contribuzione volontaria rappresenta una novità. E' una possibilità offerta a coloro che non esercitando la professione intendono comunque maturare un trattamento pensionistico.

L'importo del contributo volontario annuo è pari al contributo soggettivo e dovrà essere versato nei termini e con le stesse modalità del medesimo contributo soggettivo. Ogni anno, l'importo del contributo volontario viene adeguato al pari del contributo soggettivo obbligatorio.

Anche le somme versate a titolo di contribuzione volontaria sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Contribuzione volontaria optanti (art. 40, comma 9, del Regolamento)

Il Consulente del Lavoro che ha optato dopo il 31/12/1991 per altra Cassa di previdenza per liberi professionisti può essere ammesso, a domanda da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma (1° ottobre 2003), ossia entro il 28 gennaio 2004, a versare volontariamente l'importo di ciascun contributo soggettivo annuo, precedente quello di presentazione dell'istanza, maggiorato dell'interesse calcolato al tasso legale sino alla data del versamento. Tale versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'accoglimento della domanda.

La contribuzione volontaria per gli optanti rappresenta la soluzione all'annoso problema determinato dall'articolo 34 della legge 414/1991, di riforma della Cassa Ragionieri. Rispetto agli altri istituti, la facoltà deve essere esercitata entro un termine perentorio e pertanto ha tutte le caratteristiche di una norma transitoria.

La norma permette di ripristinare la precedente posizione contributiva all'EnpacI, interrotta dall'entrata in vigore della norma citata.

Le somme versate a titolo di contribuzione volontaria sono deducibili dal reddito.

Pensione di vecchiaia (articolo 5, commi 1- 4, del Regolamento)

L'importo della pensione base è accresciuto di una quota pari all'otto per cento dell'ammontare complessivamente accreditato per effetto dei versamenti dei contributi integrativi.

La disposizione diminuisce dal 10 all'8 per cento la percentuale di incremento dell'importo della pensione base conseguente ai versamenti per contribuzione integrativa. L'intervento normativo si è reso necessario in seguito alla valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal

bilancio tecnico per la salvaguardia delle aspettative maturate dagli attuali iscritti. La manovra consente di assicurare, nel lungo periodo, l'equilibrio finanziario della Cassa garantendo, in tal modo, anche il futuro pensionistico delle nuove generazioni.

Supplementi (art. 5, comma 5 e articolo 6, comma 5, del Regolamento)

Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione hanno diritto a supplementi della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni triennio di contribuzione.

Il supplemento è pari all'otto per cento dell'ammontare complessivo dei contributi (soggettivi più integrativi) versati negli anni successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione di vecchiaia.

Coloro che dopo il conseguimento della pensione di anzianità (con 40 anni di contributi) continuano l'esercizio della professione hanno diritto ai supplementi della pensione stessa da erogare al compimento di ogni triennio di contribuzione.

Il nuovo Regolamento ha diminuito il coefficiente di rivalutazione utilizzato per il calcolo dell'integrazione della prestazione nonché ha innalzato il periodo necessario alla maturazione del diritto al supplemento. Inoltre ha esteso tale istituto anche a coloro i quali percepiscono la pensione di anzianità, rimanendo iscritti, con almeno 40 anni di contribuzione. Il supplemento in precedenza era erogato unicamente ai pensionati di vecchiaia ogni biennio e in misura pari al 12 per cento dell'ammontare complessivamente accreditato a titolo di contribuzione soggettiva ed integrativa. Anche la modifica in questione è stata determinata, come la precedente, da motivi di carattere economico- finanziario e a garanzia della solidità futura della Cassa.

Pensione di anzianità (art. 6 del Regolamento)

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano versato almeno trentacinque anni di contribuzione all'Ente e abbiano maturato il requisito di età minima prevista dalle norme in vigore.

La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale dei Consulenti del Lavoro per i professionisti che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore ai 40 anni.

La novità assume una rilevanza notevole per gli assicurati che abbiano versato per almeno 40 anni la contribuzione. La nuova norma, infatti, ha un contenuto meno restrittivo della precedente, permettendo ai Consulenti del Lavoro che abbiano maturato la suddetta anzianità contributiva di proseguire l'attività professionale e di ottenere, al compimento di ogni triennio di contribuzione, al pari dei pensionati di vecchiaia, un incremento del trattamento pensionistico in relazione alla contribuzione soggettiva ed integrativa versata successivamente alla liquidazione della pensione di anzianità.

3) **Gli Organi**

Sono organi dell'Ente in conformità allo statuto:

il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti e l'Assemblea dei delegati.

Il Consiglio di Amministrazione, costituito da nove componenti, è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato eletto nella riunione dell'Assemblea dei delegati del 29 aprile 2003, per un quadriennio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti.

L'Assemblea dei delegati è attualmente composta da n. 133 delegati.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 14 volte nel 2002; 15 volte nel 2003; 12 volte nel 2004.

Nel 2004 il Presidente ha percepito un'indennità di € 98.778,00, il Vice Presidente di € 49.389,00, ciascun componente il Consiglio di Amministrazione di € 19.756,00.

Per quanto riguarda il Collegio dei Sindaci, il Presidente ha percepito nel 2004 un compenso annuo di € 12.395,00, mentre i componenti effettivi di € 8.263,00 ed i supplenti di € 516,00.

Ai componenti degli organi collegiali spetta inoltre un gettone di presenza ed un'indennità di presenza, entrambi di € 77,47 per ciascun giorno di riunione; nonché una diaria di viaggio, a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio, in misura decrescente in ragione della durata (in giorni) delle riunioni e della distanza tra il comune di residenza del componente ed il comune dove ha luogo la riunione.

Nel periodo in esame gli importi erogati per indennità, gettoni e rimborsi agli organi dell'Ente sono stati i seguenti:

2002 € 471.023,00; **2003** € 582.962,00; **2004** € 528.449,00;

Nel 2003 si sono tenute tre Assemblee dei delegati di cui una per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Le spese per commissioni, comitati, ecc. sono state di € 25.783,00 nel **2002**; € 41.728,00 nel **2003**; € 34.313,00 nel **2004**.